



Istituto Scolastico Comprensivo Statale "R. Fucini"

Scuola dell'Infanzia-Primaria-Secondaria di 1° Grado di Monteroni d'Arbia e Murlo

Viale delle Rimembranze, 127 - Tel.0577/376091 - 375118

siic80800q@pec.istruzione.it

C. F. 80008660526 - 53014 - MONTERONI D'ARBIA (SI)

REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

VISTO il T.U. n°297 del 16 aprile 1994 art.10;

VISTO il D.P.R. n°275 dell' 8 marzo 1999, art. 8 definizione del curriculum - art. 9 ampliamento dell'offerta formativa;

VISTO il D. I. n°44 del 1° febbraio 2001, art. 40, contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa, ai sensi del quale l'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;

VISTO il D.I. n°44 1° febbraio 2001 l'art.33, comma 2, che attribuisce alla competenza del Consiglio di istituto la determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, dell'attività negoziale per i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;

VISTO il D.L.vo n.165 31 marzo 2001 come integrato e modificato dal D.L.vo n.150 del 27 ottobre 2009 efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il Decreto Legge n.112/2008 Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria;

VISTA la Circolare n.2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica disposizioni in tema di collaborazioni esterne;

VISTA la Legge 107/2015;

VISTO il Regolamento d'Istituto in vigore.

CONSIDERATO che Il provvedimento de quo si configura quale atto di natura regolamentare;

TENUTO CONTO che tale atto assume, di norma, la forma del regolamento interno

RITENUTO NECESSARIO

che le istituzioni scolastiche autonome, sono tenute a redigere un Regolamento interno idoneo a garantire il pieno rispetto delle norme di cui in premessa prima di porre in essere le procedure relative agli affidamenti degli incarichi formali agli esperti interni a mezzo della stipula di contratti di prestazione d'opera per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa,

L'Istituto Comprensivo Statale "Renato Fucini", ricorre all'adozione del presente **REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI ESTERNI** che va a costituire parte integrante del regolamento d'Istituto.

Art.1

FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento Interno, disciplina ai sensi dell'art.40 del D.I. 44/2001 le modalità ed i criteri per il conferimento degli incarichi formali agli esperti esterni, a mezzo della stipula di contratti di prestazione d'opera per particolari attività ed insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, e comunque rientrano nell'ambito della programmazione annuale al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate e rientranti nel PTOF.

Art.2

REQUISITI PROFESSIONALI E COMPETENZE

Per ciascuna attività o progetto per lo svolgimento dei quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione retribuita di esperti esterni, il Consiglio d'Istituto disciplina le corrette procedure ed i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto.

Particolari limitazioni alle domande dei candidati possono essere poste, in relazione alla opportunità e all'interesse di utilizzare, risorse ed esperienze presenti ed immediatamente reperibili nel territorio di riferimento dell'Istituto in relazione alla natura e alle finalità dell'attività o del progetto.

I candidati devono, di norma, essere in possesso di titolo di studio di livello universitario idoneo alla fattispecie della prestazione professionale richiesta.

Si potrà prescindere dal possesso della laurea in caso di stipula di contratti d'opera che possano essere svolti da soggetti che esercitino attività specialistica e risultino iscritti presso albi o appartengano ad ordini professionali, o da soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di adeguata documentazione in merito alla specifica esperienza maturata nel settore.

Titoli culturali, accademici e professionali

- titolo di studio;
- master o corsi di alta formazione/specializzazione;
- curriculum del candidato rapportato alle pregresse esperienze di lavoro rapportate all'attività o al progetto;
- esperienze metodologiche- didattiche;
- attività di libera professione nel settore;
- attività di docente /esperto in corsi di formazione/aggiornamento;
- pubblicazioni e altri titoli;
- competenze specifiche richieste per il singolo progetto/attività.

Criteri per la valutazione comparativa dei curricula dei candidati

- livello documentato di qualificazione professionale e scientifica;
- congruenza dell'attività professionale o scientifica con gli specifici obiettivi del progetto/attività;
- esperienze pregresse di collaborazione con l'Istituto positivamente valutate.

Per particolari prestazioni professionali (formazione del personale) il Dirigente scolastico potrà individuare direttamente un soggetto formatore o soggetto esterno con personalità giuridica quali associazione o società in possesso dei requisiti necessari per espletare il servizio di formazione richiesto o per collaborare.

In quest'ultima ipotesi i soggetti eventualmente individuati quali destinatari di contratti dovranno comunicare i nominativi e produrre i curricula dei soggetti che, per conto delle stesse, presteranno la formazione o collaboreranno alla realizzazione del progetto e che dovranno essere comunque in possesso dei requisiti sopra indicati.

ART.3

PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE

Il Dirigente scolastico sulla base del P.O.F individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti con esperti esterni.

Gli avvisi relativi ai progetti/attività ed insegnamenti per i quali di volta in volta si dovrà procedere al conferimento degli incarichi e nei quali dovranno essere sempre indicati:

- l'oggetto della prestazione;
- modalità e termini per la presentazione delle domande;
- i requisiti ed i titoli richiesti che saranno oggetto della valutazione;
- l'elenco di tutta la documentazione richiesta e da produrre;
- la durata del contratto;
- i termini di inizio e di conclusione della prestazione;
- il corrispettivo proposto per la prestazione;
- i candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego:
 - a) cittadinanza italiana o appartenenza alla comunità europea
 - b) età non inferiore ai 18 anni
 - c) idoneità fisica all'impiego
 - d) godimento dei diritti politici
 - e) titolo di studio adeguato alle funzioni da ricoprire.

dovranno essere adeguatamente pubblicizzati attraverso l'inserimento sito web istituzionale oltre che affissi all'albo ufficiale d'istituto.

Art.4

DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

1. La determinazione del compenso relativo alle prestazioni degli Esperti esterni individuati quali destinatari dei singoli contratti verrà di volta in volta effettuata dal D.S., secondo le vigenti disposizioni di legge in materia di formazione (CCNL/Comparto Scuola – compensi professionali – Linee Guida Progetti U.E.) ed in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto, stabilendo comunque l'importo massimo orario lordo da corrispondere, nell'ambito delle disponibilità di bilancio e, sempre, in maniera omnicomprensiva di tutti gli oneri, le ritenute ed i versamenti obbligatori per legge.

2. Il dirigente può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze richieste, il professionista esterno sia l'unico in possesso delle competenze necessarie.

3. Può anche essere prevista una misura forfetaria dei compensi, ove la stessa risulti più conveniente all'Amministrazione.

4. Sono fatti salvi gli importi e le misure dei compensi previsti da specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori.

Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l'espletamento dell'incarico e degli oneri a suo carico.

Il compenso viene erogato dietro presentazione di apposita nota di credito, con assolvimento dell'imposta di bollo e corredata della relazione esplicativa a firma del collaboratore della prestazione effettuata e a seguito di accertamento, da parte del Dirigente responsabile, dell'esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali.

E' fatto divieto di anticipazione di somme.

Con gli Esperti non si instaura in nessun caso alcun tipo di rapporto di lavoro connotabile quale dipendente ed in relazione alle prestazioni rese non compete agli stessi alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

Art.5

INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPERTI ESTERNI

Gli Esperti esterni, a cui conferire gli incarichi a mezzo di specifici contratti di prestazione d'opera occasionale intellettuale, sono selezionati dal Dirigente scolastico o soggetto dallo stesso all'uopo appositamente e formalmente delegato.

La valutazione sarà effettuata sulla base dei requisiti professionali e dei criteri di cui sopra all'art.2.

Sarà compilata una scheda di valutazione comparativa, con l'assegnazione di un punteggio per ciascuna delle sotto riportate voci:

1	Possesso, oltre alla laurea richiesta, di titoli culturali	1 punto per ogni titolo, massimo punti 5
---	--	--

	affidenti la tipologia di intervento	
2	Esperienza di docenza universitaria nel settore di pertinenza	1 punto per ogni titolo, massimo punti 5
3	Esperienza di docenza nel settore di pertinenza	1 punto per ogni titolo, massimo punti 5
4	Esperienza lavorative nel settore di pertinenza	1 punto per ogni titolo, massimo punti 5
5	Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza	0,5 punti per ogni pubblicazione, massimo 2 punti
6	Precedenti esperienze in attività progettate dall'Istituto senza demeriti	Max 8 punti
		Punteggio totale ____/30

A parità di punteggio avrà la precedenza il candidato che:

- abbia svolto esperienze simili con valutazione positiva nell'istituto
- abbia svolto esperienze simili con valutazione positiva in altri istituti

Per particolari attività/progetti potranno essere ancora individuati ulteriori criteri più specifici, o le valutazioni potranno essere effettuate mediante attribuzione di punteggi nell'ambito di un tetto massimo.

Art. 6 – STIPULA DEL CONTRATTO

Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto. Il contratto deve essere redatto per iscritto e sottoscritto per esteso da entrambi i contraenti in ogni parte di cui è composto il documento. Il contratto deve avere il seguente contenuto minimo:

- parti contraenti;
- oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
- durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
- entità, modalità e tempi di corresponsione del compenso;
- luogo e modalità di espletamento dell'attività;
- responsabile cui è affidato il controllo dell'esecuzione del contratto e la relativa rendicontazione;
- impegno da parte del collaboratore di presentare una relazione esplicativa della prestazione effettuata a corredo della nota di debito;
- acquisizione in proprietà ed utilizzazione piena ed esclusiva da parte dell'Istituto dei risultati dell'incarico;
- spese contrattuali e oneri fiscali a carico del prestatore;
- la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;
- la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
- la previsione che il foro competente in caso di controversie è quello di Siena, escludendosi il ricorso alla competenza arbitrale;
- la previsione che le sospensioni della prestazione da parte del collaboratore comportano la sospensione del pagamento del corrispettivo contrattuale indipendentemente dalla motivazione;
- informativa ai sensi della privacy;
- sottoscrizione del dirigente responsabile e dell'incaricato.

Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di svolgere l'attività di verifica del profitto,

se prevista, e l'obbligo ad assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni. La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt.2222 e seguenti del codice civile.

I contratti di cui al presente regolamento costituiscono prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa e sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola; ovvero, nei casi che lo prevedono, di prestazione d'opera occasionale.

I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico e NON sono rinnovabili.

Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.

E' istituito presso la segreteria della scuola un registro degli incarichi esterni in cui dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l'importo dei compensi corrisposti e l'oggetto dell'incarico.

Art.7

CONDIZIONI E LIMITI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

I contratti con gli Esperti esterni possono essere stipulati, ai sensi del combinato disposto dell'art.32 comma 4 del D.I.n.44 del 1° febbraio 2001 e del D.L.vo n.163/2006 "Codice dei Contratti Pubblici" soltanto per le prestazioni e le attività che non possono essere assegnate al personale interno per inesistenza di specifiche competenze professionali.

Art.8

AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI PUBBLICI E COMUNICAZIONE ALLA FUNZIONE PUBBLICA

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra P.A. è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art.53 del D.L.vo n.165 del 30/03/2001.

L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al Dipartimento della Funzione Pubblica secondo le previsioni dell'art.53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo 165/2001.

ART. 9 – VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE

Il sistema Qualità dell' Istituto prevede una valutazione finale del progetto e dell'intervento dell'esperto esterno attraverso appositi questionari di gradimento. L' esito negativo può essere motivo di esclusione da eventuali future collaborazioni.

Si ribadisce inoltre che circolare n. 2/2008 citata nelle premesse chiarisce che solo per le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, non si debba procedere all'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore, né ottemperare agli obblighi di pubblicità.

Approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 15 dicembre 2015 , verbale n° 006